

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI  
DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  
SECONDARIA DEL COMUNE DI CARPI - ai sensi della Delibera Assemblea Legislativa della  
Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 e smi.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2025**

**INDICE**

Art. 1	Finalità	2
Art. 2	Oggetto e definizioni	2
Art. 3	Enti destinatari	3
Art. 4	Soggetti legittimati a presentare le istanze	3
Art. 5	Spese ammesse a contributo	4
Art. 6	Determinazione delle somme disponibili	4
Art. 7	Avviso pubblico	5
Art. 8	Istanze e documentazione allegata	5
Art. 9	Procedura	6
Art. 10	Criteri e attribuzione punteggi	7
Art. 11	Metodo per l'ottenimento delle percentuali di ripartizione delle somme disponibili	7
Art. 12	Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza	8
Art. 13	Disposizioni transitorie e finali	8

## **Art. 1 – Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. h), della L.R. 24/2017, una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la deliberazione n. 186/2018, art. 1.6 comma 1.6.1, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali delle confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico-culturale degli edifici.
2. Il Comune di Carpi, in recepimento della nuova disciplina in materia di contributo di costruzione approvata con la sopra richiamata deliberazione DAL n. 186/2018, conferma la suddetta quota nella misura del 7%.
3. Detti contributi hanno natura distinta rispetto ad altri eventuali finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti del Comune, diretti a favore di specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

## **Art. 2 – Oggetto e definizioni**

1. Il presente documento definisce i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, mediante rimborso delle spese documentate, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e relative pertinenze ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento a:
  - a) *gli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e relative aree di pertinenza;*
  - b) *gli edifici con le relative aree di pertinenza, che, pur non compresi negli elenchi del D.Lgs. 42/2004, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 32, comma 8 della L.R. 24/2017.*
2. Per edifici di culto e/o religiosi e relative pertinenze si intendono:
  - a) *edifici per il culto o religiosi:* edifici aperti al pubblico nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli;
  - b) *pertinenze degli edifici per il culto:*
    - gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi a quelli indicati nella lettera a) nei cui locali, sebbene non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte in via prevalente attività correlate con la pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (ad es. immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, immobili destinati alla formazione religiosa, ecc.);

- le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, gli edifici destinati ad ospitare le attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica e siano gestite da soggetti senza fini di lucro.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), b) e c) della L.R. 24/2017, con riferimento alle categorie di intervento definite dall'allegato alla L.R. 15/2013, gli interventi di riuso e rigenerazione urbana si identificano nelle seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:

a) *qualificazione edilizia*:

1. manutenzione ordinaria (MO),
2. manutenzione straordinaria (MS),
3. restauro scientifico (RS),
4. restauro e risanamento conservativo (RRC),
5. ristrutturazione edilizia (RE) anche mediante demolizione e ricostruzione, da attuare mediante intervento diretto;

b) *ristrutturazione urbanistica (RU)*, come definiti alla lettera h) dell'allegato della L. R. 15/2013, comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione, da attuare mediante permesso di costruire convenzionato;

c) *addensamento o sostituzione urbana*: nuova costruzione (NC), nell'ambito di processi di riqualificazione di aree degradate e/o strategiche per la città, da attuare mediante accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica.

4. Gli immobili sono assoggettabili a contributo solo se sono compresi entro il territorio del Comune di Carpi.

5. Gli immobili assoggettabili a contributo devono essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia.

### **Art. 3 – Enti destinatari**

1. Gli enti destinatari del contributo sono sia le confessioni religiose riconosciute ai sensi dell'art. 8 della Costituzione tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano (Corte Cost. sentenza n. 195 del 1993), sia le confessioni prive di intesa per le quali operano le disposizioni della L. 1159/1929; tali enti possono fare richiesta di contributo per il tramite di un proprio rappresentante ufficiale o delegato.

2. Gli immobili per i quali viene richiesto il contributo devono essere in disponibilità dell'ente con diritto di proprietà o altro diritto reale.

#### **Art. 4 – Soggetti legittimati a presentare le istanze**

1. Per gli enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della diocesi territorialmente competente o suo delegato, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.
2. I soggetti suindicati devono presentare documentazione attestante il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del bene oggetto d'intervento e, nel caso di locazione, anche dal soggetto locatario del bene.

#### **Art. 5 – Spese ammesse a contributo**

1. Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione di opere connesse agli interventi di riuso e rigenerazione urbana, di cui all'art. 7 comma 4 lettere a) b) c) della LR 24/2017, come meglio descritti al precedente art. 2, se conformi agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigenti.
2. Gli interventi di *qualificazione edilizia*, di cui all'art.2 punto 4.a) del presente regolamento, devono essere finalizzati al miglioramento dei requisiti igienico sanitari, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento di barriere architettoniche e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.
3. Gli interventi devono essere realizzati previo titolo abilitativo edilizio, laddove previsto dalla normativa vigente.
4. Sono escluse dal contributo le spese tecniche, per utenze e per l'acquisto di beni mobili (strumentazioni, arredamenti, veicoli, ecc..).
5. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente, è possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata; in tal caso il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore, l'importo complessivo dei lavori svolti e l'entità del contributo o lo sgravio fiscale già concesso.

#### **Art. 6 – Determinazione delle somme disponibili**

1. La percentuale calcolata sugli importi introitati è quella stabilita dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018, corrispondente al 7% degli oneri di Urbanizzazione secondaria, come confermata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2025 di approvazione del presente regolamento.

2. Ogni anno il Comune di Carpi determina la quota da destinare agli Enti religiosi nella misura del 7% (sette per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) incassati nell'anno finanziario precedente. Tali somme confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione che viene applicata al bilancio nell'anno di assegnazione del contributo.

#### **Art. 7 – Avviso pubblico**

1. L'assegnazione dei contributi avviene, di norma, con cadenza annuale previa pubblicazione di avviso/bando pubblico.
2. I lavori per i quali sono richiesti i contributi possono riguardare interventi in corso di realizzazione o già eseguiti purché, alla data di presentazione della domanda, le date di inizio e/o di ultimazione dei lavori siano ricomprese nell'anno di riferimento.
3. Sono ammesse a contributo le spese comprovate da documento fiscale emesso nel periodo interessato.
4. Ogni confessione religiosa può chiedere contributi per interventi relativi a più edifici presentando una domanda per ogni edificio.
5. Entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio, il Settore S4 - Pianificazione e sostenibilità urbana, Edilizia Privata - predispone l'avviso pubblico che indica:
  - A. l'importo disponibile;
  - B. il termine di presentazione, non inferiore a 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso;
  - C. le modalità di presentazione delle domande;
  - D. il modello su cui redigere la domanda.
6. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Carpi.

#### **Art. 8 – Istanze e documentazione allegata**

1. Le domande, aventi le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, devono indicare:
  - a) i dati catastali e l'indirizzo dell'immobile su cui è stato realizzato l'intervento;
  - b) il riferimento all'atto che qualifica il richiedente quale rappresentante ufficiale dell'ente religioso;
  - c) la descrizione delle opere oggetto di intervento e la finalità (vedi elenco al successivo art. 10);
  - d) la categoria di intervento edilizia con riferimento alle definizioni di cui all'allegato alla L.R. 15/2013;
  - e) il riferimento al titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire), qualora necessario, presentato per l'esecuzione dell'intervento;
  - f) l'acquisizione dell'autorizzazione/nulla osta della Soprintendenza, qualora necessario;

- g) l'importo delle spese per il quale si chiede il contributo, documentato mediante fatture quietanzate, intestate all'ente richiedente, ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale; le fatture devono riportare con chiarezza la descrizione delle lavorazioni eseguite, il bene su cui si è intervenuti e il periodo di esecuzione;
- h) dichiarazione in merito alla eventuale fruizione di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente; il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore, l'entità dei lavori svolti e l'entità del contributo o lo sgravio fiscale;
- i) dichiarazione in merito alla regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse dovute secondo la normativa vigente;
- l) dichiarazione in merito alla conformità edilizia e catastale, qualora l'intervento non richieda titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire).

2. La quietanza deve dimostrare caratteristiche di tracciabilità dei pagamenti ed è attestata come segue:

- *Bonifico*: contabile rilasciata dalla Banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, al fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
- *Assegno bancario o circolare*: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore + matrice);
- *Bancomat/Carta di credito*: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito del Bancomat/Carta di credito.

Ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili.

## **Art. 9 – Procedura**

1. Le istanze devono pervenire al Comune entro e non oltre la scadenza e con le modalità previste dall'avviso/bando pubblico.
2. In caso di domande incomplete, sia nella redazione che nella documentazione a corredo, il Servizio tecnico competente può, per una sola volta, chiedere dichiarazioni o documentazione integrativa, stabilendo un termine non inferiore a 15 giorni di tempo per presentarle.
3. Il richiedente che non presenti le dichiarazioni o la documentazione integrativa entro il termine stabilito nella richiesta perde il diritto a partecipare all'assegnazione del contributo e l'istanza verrà archiviata.
4. Gli Enti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse dovute secondo la normativa vigente.
5. Ottenuta tutta la documentazione e terminata l'istruttoria, con determinazione dirigenziale vengono predisposte la graduatoria e la ripartizione dei contributi.
6. L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire opportuni sopralluoghi per la verifica degli interventi

effettivamente eseguiti, previo congruo preavviso.

7. La graduatoria e la relativa assegnazione dei contributi vengono pubblicate all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
8. Al termine della pubblicazione, verranno predisposti gli atti di impegno e di successiva liquidazione.

#### **Art. 10 – Criteri e attribuzione punteggi**

1. Indipendentemente dalla categoria degli interventi, ad ogni istanza è attribuito un punteggio che dipende dalla finalità perseguita, come segue:

a)	Intervento realizzato in edificio vincolato compreso negli elenchi del D.Lgs. 42/2004 oppure individuato dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 32, comma 8 della LR 24/2017	punteggio	4
b)	Intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche	punteggio	3
c)	Intervento finalizzato al risparmio o miglioramento energetico	punteggio	2
d)	Interventi realizzati per altre finalità	punteggio	1

2. Anche nel caso di presentazione di più istanze da parte della stessa confessione religiosa, a ciascuna viene assegnato il relativo punteggio con gli stessi criteri di cui al punto precedente.

#### **Art. 11 – Metodo per l'ottenimento delle percentuali di ripartizione delle somme disponibili**

1. La suddivisione o ripartizione dei contributi avviene sulla base del punteggio attribuito.
2. La quantificazione di ogni singolo contributo è fissata in percentuali ottenute successivamente al punteggio attribuito in fase di valutazione delle istanze.
3. Le percentuali si ottengono sommando tutti i punteggi attribuiti, il risultato ottenuto costituisce base 100; ogni singola percentuale si ottiene dividendo il singolo punteggio per la somma dei punteggi (base 100); il risultato ottenuto deve infine essere moltiplicato per la base 100; il prodotto ottenuto corrisponde alla percentuale da applicare all'importo stanziato in bilancio.

Tabella esemplificativa

Importo stanziato a bilancio	Intervento ammissibile	Punteggio attribuito ai fini della ripartizione	% ottenuta	Contributo erogabile
100.000	Ente 1 Edificio	4	30,77	€. 30.770,00
	Ente 2 Edificio 1	3	23,08	€. 23.080,00

	Ente 2 Edificio 2	4	30,77	€. 30.770,00
	Ente 3 Edificio	2	15,38	€. 15.380,00
	Totale	13	100	€. 100.000,0

4. In caso di presentazione di una sola domanda, indipendentemente dalla finalità dell'intervento effettuato, il contributo potrà essere erogato fino al 100 % della spesa sostenuta.
5. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l'anno successivo per le finalità di cui al presente Regolamento.
6. Non vi sono limiti al numero di domande ammesse per ciascuna confessione religiosa, fino al raggiungimento dell'importo totale disponibile.

#### **Art. 12 – Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza**

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno assunto dai beneficiari, con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a 10 anni alla destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi; tale termine decorre dalla data di liquidazione dei contributi. Gli interessati dovranno sottoscrivere il predetto atto che verrà acquisito al protocollo informatico e conservato agli atti del Comune di Carpi. Tale atto sarà registrato e trascritto solo in caso d'uso con spese a carico degli interessati.
2. Sono cause di decadenza:
  - La realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi a contributo o previsti dal titolo abilitativo edilizio (se dovuto);
  - La dichiarazione di inefficacia del titolo abilitativo edilizio qualora presentato;
  - la mancata costituzione o l'inosservanza del vincolo di cui al comma 1.
3. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali.

#### **Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali**

1. La presente disciplina entra in vigore alla data di esecutività della delibera che la approva.
2. Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore verranno assegnate le risorse relative al periodo 2019-2024 e saranno ammessi gli interventi iniziati/conclusi a partire dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2024; seguirà la prevista cadenza annuale degli avvisi.
3. Il Comune di Carpi si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti.
4. Per quanto non previsto nella presente Disciplina si rinvia alla normativa vigente in materia.